

AIA-Associazione Italiana per l'Arbitrato

**REGOLAMENTO
DI ARBITRATO
(INTERNAZIONALE)**

**approvato il 15/4/94
in vigore dal 30/9/94**

PRESENTAZIONE

Con legge 5 gennaio 1994, n° 25, pubblicata nella G.U. n° 12 del 17 gennaio 1994, è stata profondamente riformata la normativa italiana dell'arbitrato; in particolare è stato disciplinato in modo differenziato l'arbitrato internazionale.

In coerenza con questa specifica impostazione della legge n. 25/1994, il Regolamento di arbitrato A.I.A. del 1985 è stato sostituito, con effetto dal 30 settembre 1994, da due nuovi Regolamenti: il primo per l'arbitrato nazionale e il secondo per quello internazionale.

Quest'ultimo Regolamento, il cui testo segue, ha tenuto in debito conto delle disposizioni a favore dello sviluppo in Italia dell'arbitrato internazionale contenute nei nuovi articoli da 832 a 838 del codice di procedura civile. E' necessario tener presente che l'applicazione della disciplina del codice di procedura civile sull'arbitrato internazionale è efficace solo se la sede dell'arbitrato è stabilita in Italia e purché la volontà delle parti non contrasti con l'applicabilità di tale disciplina.

Così, ad esempio, ben possono le parti utilizzare il presente Regolamento e fissare la sede dell'arbitrato all'estero o assoggettare l'arbitrato ad una disciplina, statutale o meno, diversa da quella del codice di procedura civile, con gli eventuali limiti alla libertà di determinazione delle parti che tale diversa disciplina può comportare.

Merita di essere segnalato che, rispetto al Regolamento del 1985, il presente Regolamento – e così pure il Regolamento d'arbitrato nazionale – mette a disposizione degli utenti dell'arbitrato la possibilità (ferma restando la facoltà riconosciuta alle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria per chiedere l'emanazione di misure cautelari) di provocare l'emanazione di misure d'urgenza sia da parte dell'organo arbitrale sia, ancor prima della costituzione dell'organo stesso, da parte del Comitato permanente d'intervento dell'A.I.A.

Si è così mirato a soddisfare al meglio l'esigenza di impedire, nella maggior misura possibile, che il trascorrere del tempo pregiudichi gli interessi delle parti coinvolte nella controversia, e ciò mediante l'adozione – nell'ambito di materie le cui parti abbiano libera disponibilità – di provvedimenti caratterizzati dall'urgenza e muniti di connotati sanzionatori che stimolino l'adesione della parte onerata alle misure decise dal Comitato o dall'arbitro.

Avvertenza

Nel presente Regolamento la parola “arbitro” sta a significare, a seconda dei casi, l'arbitro o gli arbitri. Le parole “la parte” e “la controparte” stanno a significare la parte o la controparte costituita da un unico ovvero da una pluralità di soggetti. Le parole “la Corte”, “la Segreteria” e “il Comitato” stanno ad indicare, rispettivamente, la Corte di arbitrato dell'A.I.A., la Segreteria di tale Corte ed il Comitato permanente d'intervento dell'A.I.A.

INDICE

Clausole arbitrali tipo

Art.1 - Corte di arbitrato ed attività dell'A.I.A. per lo svolgimento di procedimenti arbitrali

Art. 2 - Comitato permanente d'intervento

Art. 3 - Segreteria della Corte

Art. 4 - Effetti dell'accordo compromissorio

Art. 5 - Mancanza di accordo compromissorio A.I.A.

Art. 6 - Domanda di arbitrato

Art. 7 - Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale e replica

Art. 8 - Istanza per provvedimenti d'urgenza

Art. 9 - Comunicazione delle memorie e delle note scritte

Art. 10 - Termini

Art. 11 - Diritti di registrazione e deposito a copertura delle spese di arbitrato

Art. 12 - Nomina degli arbitri

Art. 13 - Nazionalità dell'arbitro

Art. 14 - Accettazione ed indipendenza dell'arbitro

Art. 15 - Ricusazione e sostituzione dell'arbitro

Art. 16 - Controversie connesse

Art. 17- Trasmissione del fascicolo all'arbitro

Art. 18 - Misure cautelari

Art. 19 - Provvedimenti di urgenza

Art. 20 - Sede dell'arbitrato

Art. 21 - Lingua dell'arbitrato

Art. 22 - Norme per la pronuncia

Art. 23 - Atto di missione dell'arbitro

Art. 24 - Esame da parte della Corte del progetto di atto di missione dell'arbitro

Art. 25 - Regole di procedura

Art. 26 - Istruzione della controversia

Art. 27 - Udienda

Art. 28 - Termine per emettere il lodo

Art. 29 - Accordo delle parti sulla composizione della controversia

Art. 30 - Lodi parziali e definitivi

Art. 31 - Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione delle spese

Art. 32 - Spese di arbitrato; loro determinazione in caso di anticipata estinzione del procedimento

Art. 33 - Responsabilità delle parti e funzione dell'A.I.A. in materia di spese di arbitrato

Art. 34 - Redazione e comunicazione del lodo

Art. 35 - Custodia degli atti processuali

Art. 36 - Correzione ed integrazione del lodo

Art. 37 - Obbligo di osservanza e di riservatezza

Art. 38 - Regola generale

Art. 39 - Entrata in vigore e modificazione del Regola-

mento e della tariffa

Tariffa dei servizi arbitrali

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

1. Clausola compromissoria tipo per arbitrato rituale internazionale (*)

"Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta in conformità del Regolamento di arbitrato internazionale dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato - e nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile italiano - da uno o più arbitri nominati secondo detto Regolamento."

(*) Le parti possono completare la clausola con precisazioni concernenti il numero degli arbitri, la sede dell'arbitrato - che deve essere fissata in Italia - le norme sostanziali applicabili, la lingua dell'arbitrato.

2. Clausole compromissorie raccomandate negli accordi di cooperazione stipulati dall'A.I.A.

L'A.I.A. ha stipulato accordi di cooperazione, che contemplano clausole arbitrali tipo, con i seguenti enti, menzionati secondo l'ordine cronologico di stipula degli accordi:

Associazione Americana dell'Arbitrato, Camera di Commercio Polacca, Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa, Associazione Giapponese per l'Arbitrato, Camera di Commercio e Industria della Repubblica di Romania, Camera Economica Federale Austriaca, Camera di Commercio e Industria di Bulgaria, Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale, Camera di Commercio Ungherese.

Chi abbia interesse a conoscere le clausole raccomandate in detti accordi può richiederne il testo all'A.I.A.

REGOLAMENTO DI ARBITRATO INTERNAZIONALE

Art. 1 - Corte di arbitrato ed attività dell'A.I.A. per lo svolgimento di procedimenti arbitrati

1. E' costituita presso l'Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.) una Corte di arbitrato.

La Corte non decide le controversie: essa amministra lo svolgimento di arbitrati in conformità del presente Regolamento.

La Corte, inoltre, su richiesta delle parti, amministra arbitraggi, perizie contrattuali, tentativi di conciliazione ed altri procedimenti aventi analoghe finalità - ispirandosi, nello stabilire le regole per il loro svolgimento, alle disposizioni del presente Regolamento o avvalendosi di regolamenti appositamente elaborati - e svolge le altre funzioni indicate nel Regolamento.

2. La Corte, su richiesta delle parti, svolge le funzioni di autorità di nomina per l'applicazione del Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

Ove richiesta, la Corte può assistere le parti e l'arbitro per l'instaurazione e lo svolgimento del procedimento secondo il Regolamento dell'UNCITRAL, alle condizioni di volta in volta da essa stabilite.

3. La Corte, quando sussistano gravi ragioni di opportunità, può stabilire, senza obbligo di darne motivazione, di astenersi dal prestare la propria opera ai fini di cui sopra, senza che ciò pregiudichi la validità delle convenzioni tra le parti.
4. La Corte è composta di non meno di tre e non più di dodici membri: essi sono nominati dal Consiglio dell'A.I.A. che provvede altresì alla nomina, fra di essi, del Presidente e, ove lo ritenga opportuno, di uno o più Vice-Presidenti. I componenti della Corte durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i compiti spettantigli in base al successivo punto 5.

5. I compiti che il Regolamento attribuisce alla Corte possono essere assolti dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ovvero, su decisione del Presidente stesso, dalla Corte in seduta plenaria – con la partecipazione di almeno la metà dei suoi membri – oppure da uno o da taluni membri della Corte.
6. La Corte, in seduta plenaria, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
7. La Corte, su disposizione del Presidente, può deliberare per corrispondenza, a maggioranza dei suoi Componenti; in casi di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Nel caso in cui l'A.I.A. venga richiesta di nominare un arbitro o un esperto o di svolgere un'attività di ausilio per lo svolgimento di procedimenti arbitrali, al di fuori del Regolamento di arbitrato A.I.A., la Segreteria della Corte fissa i diritti dovuti tenuto conto della tariffa dei servizi arbitrali.

Art. 2 - Comitato permanente d'intervento

1. E' costituito presso l'A.I.A. un Comitato permanente d'intervento, con il compito di emettere i provvedimenti di cui all'articolo 19, nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale.
2. Il Comitato è composto di tre membri, nominati dal Consiglio dell'A.I.A., che provvede altresì alla nomina, fra di essi, del Presidente.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i propri compiti relativamente alle questioni pendenti davanti al Comitato.

3. Le funzioni del Comitato possono essere esercitate dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci ovvero, su decisione del Presidente stesso, dal Comitato in seduta plenaria o da uno dei suoi membri. Il Comitato, in seduta plenaria, delibera a maggioranza.

Art. 3 - Segreteria della Corte

La Segreteria, costituita presso la sede dell'A.I.A., è diretta da un Segretario Generale; essa coadiuva la Corte ed il Comitato permanente d'intervento nello svolgimento delle loro funzioni ed esplica gli altri compiti diretti all'applicazione del Regolamento.

Art. 4 - Effetti dell'accordo compromissorio

1. La Corte presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento all'arbitrato A.I.A. ovvero quando le parti facciano concorde richiesta scritta di arbitrato A.I.A..
2. Le parti, convenendo il ricorso all'arbitrato A.I.A., si impegnano ad eseguire le decisioni dell'arbitro ed a non procedere in giudizio dinnanzi ai tribunali ordinari.
3. In presenza di una manifesta inesistenza o invalidità dell'accordo compromissorio o di sua inoperatività nei confronti dell'A.I.A., la Corte informa le parti che l'arbitrato di cui al presente Regolamento non può aver luogo.
4. Dopo che gli è stato trasmesso il fascicolo, spetta all'arbitro decidere sulla propria competenza.

Art. 5 - Mancanza di accordo compromissorio A.I.A.

Qualora non esista tra le parti un accordo compromissorio od ove esso non faccia riferimento all'A.I.A., la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato A.I.A. può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'articolo 6; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro 60 giorni dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato A.I.A. non può aver luogo.

Art. 6 - Domanda di arbitrato

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato dell'A.I.A. deve far pervenire alla Segreteria, nonché alla controparte, la propria

domanda e la documentazione appresso indicata, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabilito dall'articolo 9 e deve provvedere - secondo quanto stabilito dall'articolo 11 - al pagamento dei diritti di registrazione fissati nella tariffa dei servizi di arbitrato.

2. La domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
- b) il testo dell'accordo compromissorio, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato A.I.A.;
- c) le opportune precisazioni sulla sede dell'arbitrato e sul numero degli arbitri nonché le determinazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12, per la nomina dell'arbitro unico o del collegio arbitrale;
- d) le opportune precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito o sulla eventuale richiesta di pronuncia secondo equità e sulle modalità per la deliberazione del lodo;
- e) l'esposizione dei fatti e la precisazione delle pretese, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
- f) l'indicazione delle prove richieste;
- g) l'elenco dei documenti allegati;
- h) l'indicazione degli estremi della comunicazione della domanda alla controparte;
- i) l'indicazione degli estremi del versamento dei diritti di registrazione previsti dall'articolo 11;
- l) il nome e l'indirizzo del rappresentante nell'arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;
- m) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale.

Art. 7 - Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale e replica

1. La parte convenuta ha - salvo quanto previsto all'articolo 5 - un termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare alla Segreteria ed alla controparte la propria risposta completa della documentazione allegata, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti dall'articolo 9.
2. La risposta contiene:
 - a) il nome e l'indirizzo della parte convenuta (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
 - b) le opportune precisazioni sulla sede dell'arbitrato e sul numero degli arbitri nonché le determinazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12, per la nomina dell'arbitro unico o del collegio arbitrale;
 - c) le opportune precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito o sulla eventuale richiesta di pronuncia secondo equità, e sulle modalità per la deliberazione del lodo;
 - d) la formulazione della difesa, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
 - e) l'eventuale domanda riconvenzionale con esposizione dei fatti e precisazione delle pretese relative, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
 - f) l'indicazione delle prove richieste;
 - g) l'elenco dei documenti allegati;
 - h) l'indicazione degli estremi della comunicazione della risposta alla controparte;
 - i) il nome e l'indirizzo del rappresentante nell'arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;
 - l) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale.
3. La parte attrice, entro 30 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può inviare la propria replica alla riconvenzionale, comunicandola alla Segreteria ed alla controparte, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti

nell'articolo 9.

Art. 8 - Istanza per provvedimenti d'urgenza

1. Prima della costituzione dell'organo arbitrale ed in presenza di una domanda per arbitrato A.I.A., la parte che vi abbia interesse può rivolgere istanza al Comitato permanente d'intervento per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'articolo 19.

L'istanza debitamente motivata e documentata dev'essere indirizzata alla Segreteria, in quadruplica copia, unitamente agli estremi del versamento dei diritti d'intervento previsti dalla tariffa dei servizi di arbitrato.

2. Dopo la costituzione dell'organo arbitrale, l'istanza dev'essere indirizzata a ciascuno degli arbitri, con copia alla Segreteria.

Art. 9 - Comunicazione delle memorie e delle note scritte

1. La domanda di arbitrato, la risposta e la replica, con la documentazione allegata, devono essere inviate alla Segreteria, in tanti esemplari quanti sono gli arbitri, più uno, nonché alla controparte; in caso di indeterminatezza del numero degli arbitri, e sino a quando questa permane, l'invio alla Segreteria - fatte salve successive integrazioni - viene effettuato in duplice esemplare.
2. Se la documentazione dell'una o dell'altra parte appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte interessata a provvedere.
3. Dopo la trasmissione del fascicolo all'arbitro, le parti gli inviano direttamente tutte le memorie e note (se più sono gli arbitri, l'invio va fatto direttamente a ciascuno di essi), trasmettendone copia alla controparte nonché alla Segreteria, alla quale l'arbitro fa pervenire copia delle proprie comunicazioni alle parti o ad altri eventuali destinatari.
4. L'invio dell'istanza per provvedimenti d'urgenza è disciplinato dall'articolo 8.
5. Le comunicazioni delle parti, della Corte, della Segreteria e dell'arbitro sono eseguite validamente se consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuate con mezzo equipollente, inclusa la spedizione a mezzo di

corriere privato. Ai fini del rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento vale la data di spedizione.

Art. 10 – Termini

I termini stabiliti nel presente Regolamento possono essere prorogati, secondo le rispettive competenze, dalla Corte o dalla Segreteria, d'ufficio o su motivata richiesta della parte o dell'arbitro.

Art. 11 - Diritti di registrazione e deposito a copertura delle spese di arbitrato

1. La parte attrice, contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato, deve versare alla Segreteria i diritti di registrazione, stabiliti nella tariffa dei servizi arbitrali; tali diritti rimangono definitivamente acquisiti all'A.I.A..

Successivamente, le parti devono eseguire i versamenti previsti nei punti che seguono a copertura delle prevedibili spese di arbitrato.

2. Le spese di arbitrato comprendono l'onorario e le spese dell'arbitro (incluse le spettanze dell'eventuale segretario), anche relativamente al procedimento di cui all'articolo 36, ed i diritti amministrativi, determinati in conformità della tariffa dei servizi arbitrali, nonché l'onorario e le spese del consulente eventualmente nominato dall'arbitro.
3. La Segreteria, tenuto conto delle pretese contenute nella domanda e nell'eventuale domanda riconvenzionale ed applicando quanto stabilito nell'anzidetta tariffa, fissa una somma, da richiedere a titolo di deposito, che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le spese di arbitrato; successivamente, quando necessario, la Segreteria richiede le appropriate integrazioni.

Eccezionalmente, ed anche per tener conto delle spese dell'arbitro, la Segreteria può superare i limiti previsti dalla tariffa, fermo restando che la determinazione delle spese di arbitrato spetta alla Corte ai sensi degli articoli 30 e 31.

4. Con riferimento al procedimento di cui all'articolo 36, e tenuto conto del suo prevedibile grado di complessità e delle altre circostanze pertinenti, la Segreteria richiede, a titolo di deposito, una somma che

sia prevedibilmente sufficiente a coprire le relative spese.

5. La somma del deposito deve essere versata alla Segreteria, in parti uguali, dalla parte attrice e dalla parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o entro il diverso termine stabilito dalla Segreteria.

Ciascuna parte può versare l'intero deposito se la controparte non provvede a quanto di sua spettanza.

6. Qualora, in presenza di domanda riconvenzionale, non si provveda all'integrale versamento di quanto richiesto ai sensi del precedente punto 3, ciascuna parte può versare l'intero deposito corrispondente alla propria domanda, nell'ammontare e nei tempi fissati dalla Segreteria, rispettivamente per la domanda principale e per quella riconvenzionale.

L'A.I.A. dà corso all'arbitrato solo relativamente alla domanda, principale o riconvenzionale, rispetto alla quale sia stato versato il corrispondente deposito. La domanda, rispetto alla quale, nonostante formale intimazione della Segreteria, non sia stato effettuato l'intero deposito, si considera ritirata; la somma parziale eventualmente versata viene restituita, dedotte le spese.

7. Qualora l'arbitro nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà aver inizio sino a che le parti, od una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dalla Segreteria nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente.
8. I versamenti debbono essere effettuati secondo le modalità stabilite nella tariffa dei servizi arbitrali o altrimenti indicate dalla Segreteria, dandone comunicazione senza indugio alla Segreteria.

Art. 12 . Nomina degli arbitri

1. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri, salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione della Corte.
2. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono nominarlo di comune accordo,

dandone comunicazione alla Segreteria entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato; in difetto, l'arbitro è nominato dalla Corte.

3. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da tre arbitri, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato ed entro il termine per la risposta, nomina un arbitro. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse ovvero gli arbitri da esse nominati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito; ove l'indicazione di tale termine manchi, esso viene fissato dalla Corte; se alla scadenza del termine fissato dalle parti o dalla Corte, le parti, ovvero gli arbitri da esse nominati, non hanno proceduto alla nomina, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.
4. Qualora, entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la Corte nomina un arbitro unico salvo che, tenuto conto delle particolarità della controversia, non ritenga opportuna la costituzione di un collegio; in quest'ultimo caso, le due parti nominano ciascuna un arbitro e di Comune accordo nominano l'arbitro Presidente entro il termine fissato dalla Corte, la quale provvede alla nomina dell'arbitro Presidente e dell'arbitro non nominati entro detto termine.
5. Quando le parti siano più di due o siano costituite da una pluralità di soggetti ovvero nel caso di un numero di arbitri superiore a tre, la Corte – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. Egualmente la Corte provvede, ai fini della nomina dell'arbitro ulteriore, ove quelli indicati dalle parti – in difformità delle prescrizioni della legge applicabile – risultino in numero pari.
6. Qualora venga instaurato un nuovo procedimento a seguito dell'annullamento del lodo, gli arbitri vengono nominati con le modalità sopra previste, salva la facoltà della Corte, in presenza di circostanze particolari, di stabilire modalità diverse come pure di procedere essa stessa alla nomina di uno o più arbitri.

7. La comunicazione di nomina deve contenere il nome e l'indirizzo dell'arbitro.

Art. 13 - Nazionalità dell'arbitro

Sia i cittadini italiani sia gli stranieri possono essere nominati arbitri.

Art. 14 - Accettazione ed indipendenza dell'arbitro

1. L'arbitro nominato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Corte, deve sollecitamente far pervenire alla Corte la propria accettazione, dichiarando le eventuali circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico; la Segreteria dà comunicazione alle parti ed agli altri arbitri dell'avvenuta accettazione.
2. Accettando l'incarico, l'arbitro assume l'obbligo di esercitarlo con indipendenza e di conformarsi alle norme inderogabili della legge processuale applicabile – anche per quanto attiene alla forma ed alla comunicazione del lodo – nonché al presente Regolamento.

Art. 15 . Ricusazione e sostituzione dell'arbitro

1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 14 ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

La richiesta di ricusazione dell'arbitro deve essere motivata; su di essa decide la Corte, senza obbligo di darne motivazione, sentito l'arbitro ricusato e tenendo conto - fra l'altro - dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'arbitro.

2. Se un arbitro viene a mancare, si provvede alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina. Se un arbitro rinuncia al proprio incarico ovvero se la Corte, dopo averlo sentito, accerta che egli non è in grado di adempiere le proprie funzioni o non le adempie correttamente ovvero accerta che sussistono eventuali altri gravi motivi di incompatibilità o di inidoneità a svolgere le funzioni di

arbitro o, infine, accoglie l'istanza di riconsunzione, l'arbitro viene sostituito su decisione e secondo le modalità stabilite dalla Corte, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 12. E' salva in ogni caso la facoltà della Corte, a propria discrezione, di provvedere direttamente alla nomina del sostituto.

3. La Corte può decidere di non liquidare alcun compenso all'arbitro che ha rinunciato all'incarico senza un valido motivo o che non ha adempiuto correttamente le proprie funzioni.
4. Spetta all'organo arbitrale, una volta ricostituito, decidere circa il rinnovo di precedenti atti del procedimento.

Art. 16 . Controversie connesse

Qualora, prima della costituzione dell'organo arbitrale, le siano sottoposte controversie tra loro connesse, la Corte, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto della legge processuale applicabile, può stabilire che i procedimenti per risolverle siano affidati allo stesso organo arbitrale da essa stessa nominato ovvero, su accordo delle parti, può autorizzare la riunione dei procedimenti perché le controversie siano decise con un unico lodo.

Art. 17 - Trasmissione del fascicolo all'arbitro

1. La Segreteria forma il fascicolo completo di tutta la documentazione pervenuta dalle parti e – non appena ricevuto il versamento del deposito in conformità dell'articolo 11 – lo trasmette all'arbitro, dandone comunicazione alle parti.
2. Se, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro, la domanda di arbitrato viene ritirata con contestuale comunicazione alla Segreteria ed alla controparte, il procedimento sarà considerato estinto salvo che la controparte non intenda proseguirlo e ne dia comunicazione alla Segreteria ed all'altra parte entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione assumendo, ove il deposito non sia già stato integralmente versato, l'impegno a provvedere alla copertura dell'intero deposito.

Art. 18 - Misure cautelari

La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente l'arbitro e, ove del caso, l'altra parte.

Art. 19 - Provvedimenti d'urgenza

1. Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, l'arbitro può, su istanza dell'interessato, adottare provvedimenti d'urgenza su materie che rientrano nella disponibilità delle parti, eventualmente imponendo una cauzione alla parte istante e determinando una penale per il caso di inottemperanza.

Il provvedimento è dato con ordinanza modificabile o revocabile in corso di giudizio e, se non contiene un termine più breve, ha efficacia fino alla pronuncia del lodo.

2. In sede di pronuncia del lodo, l'arbitro, tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in relazione ai provvedimenti d'urgenza, dispone in ordine alla cauzione ed alla penale.

3. Se l'organo arbitrale non è stato ancora costituito, i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dal Comitato permanente di intervento e possono essere in ogni momento modificati o revocati dallo stesso Comitato e, dopo la costituzione del detto organo, da quest'ultimo.

Art. 20 - Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è stabilita dalla Corte, in difetto di scelta effettuata d'accordo tra le parti e comunicata alla Segreteria entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato. Singoli atti del procedimento possono svolgersi altrove, qualora l'arbitro lo ritenga opportuno.

Art. 21 – Lingua dell'arbitrato

1. Salvo diversa pattuizione tra le parti, la domanda, la risposta alla stessa e la replica all'eventuale domanda riconvenzionale vanno fatte nella lingua del contratto.
2. In difetto di accordo tra le parti entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato, l'arbitro stabilisce la lingua dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua utilizzata nel contratto, in relazione al quale è sorta la controversia, e nella corrispondenza tra le parti.
3. L'arbitro può autorizzare o richiedere traduzioni od interpretazioni, a cura e spese della parte che ne ha dato motivo.

Art. 22 - Norme per la pronuncia

1. Ove le parti non abbiano pattuito le norme applicabili al merito né abbiano concordato che l'arbitro pronunci secondo equità, l'arbitro applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
2. L'arbitro decide secondo equità solo su concorde volontà delle parti.
3. In tutti i casi, l'arbitro tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi attinenti alla materia della controversia.

Art. 23 - Atto di missione dell'arbitro

Prima di dare inizio all'istruzione, l'arbitro – sulla base della documentazione presentata ed eventualmente sentite le parti – redige, secondo le modalità dell'articolo 24.3, un atto scritto contenente:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, dei loro rappresentanti e difensori;
- b) l'indirizzo al quale vanno fatte le comunicazioni alle parti in corso di arbitrato;
- c) il nome e l'indirizzo dell'arbitro;
- d) l'esposizione dei fatti relativi alla controversia e l'indicazione delle pretese delle parti;
- e) l'individuazione delle questioni da risolvere;

- f) l'indicazione della sede e della lingua dell'arbitrato;
- g) precisazioni relative alle regole da seguire nel procedimento, anche relativamente al consenso scritto delle parti per quanto attiene alle questioni cui agli articoli 26, n. 5 e 30, n. 2;
- h) precisazioni sulle norme applicabili al merito o sulla richiesta di pronuncia secondo equità.

Art. 24 - Esame da parte della Corte del progetto di atto di missione dell'arbitro

1. L'arbitro deve trasmettere il progetto di atto di missione alla Corte entro 45 giorni dalla data in cui il fascicolo gli è pervenuto dalla Segreteria. La Corte può prorogare questo termine su motivata richiesta dell'arbitro o d'ufficio.
2. La Corte, entro 15 giorni dal ricevimento del progetto, può comunicare all'arbitro propri rilievi o suggerimenti relativamente al suo contenuto.
3. L'atto di missione, eventualmente modificato per tener conto dei rilievi o suggerimenti di cui al punto 2, viene sottoscritto dall'arbitro ed è trasmesso senza indugio alle parti ed alla Corte; qualora più siano gli arbitri, l'atto può essere formato per corrispondenza e può essere sottoscritto dal solo Presidente.

Art. 25 - Regole di procedura

1. L'arbitro è libero di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che egli reputa più opportuno, rispettando le determinazioni assunte al riguardo dalle parti e portate a sua conoscenza prima della costituzione dell'organo arbitrale, il principio del contraddittorio, nonché le disposizioni del presente Regolamento.
2. Su delega dei componenti del collegio ovvero in difetto di maggioranza, lo svolgimento del procedimento è regolato dal Presidente.
3. L'arbitro, col consenso delle parti, può farsi assistere da un segretario.

Art. 26 - Istruzione della controversia

1. L'arbitro istruisce la controversia nei tempi più brevi.
2. L'arbitro, d'ufficio od anche su richiesta di parte, può fissare una o più udienze per ascoltare le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio.

Qualora più siano gli arbitri, l'assunzione dei mezzi di prova può essere delegata, dal collegio, ad uno di essi.

3. L'arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge; egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Nel caso di nomina di un consulente, la Segreteria, su richiesta dell'arbitro, chiede alle parti un deposito integrativo a coperture delle prevedibili spese, secondo i criteri dell'articolo 11.

4. Chiusa l'istruttoria, l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte ed indire un'udienza per la discussione orale.
5. L'arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in forma scritta, salva sempre la loro facoltà di presentare memorie nei modi e nei termini stabiliti dall'arbitro.

Art. 27 - Udienza

1. L'udienza deve essere indetta dall'arbitro con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire di persona, o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti, accreditati dalla parte Interessata.
3. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta senza dare valida giustificazione, l'arbitro, dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata, ha il potere di procedere all'udienza.

Art. 28 - Termine per emettere il lodo

1. Salvo diversa determinazione della Corte, l'arbitro deve emettere il lodo entro sei mesi dalla data in cui il fascicolo gli è pervenuto dalla Segreteria.
2. Il termine per emettere il lodo può essere prorogato dalla Corte su domanda motivata dell'arbitro o di una delle parti oppure d'ufficio.
3. Dopo la scadenza del termine, l'arbitro rimane investito delle proprie funzioni agli effetti di quanto stabilito nell'articolo 36.

Art. 29 - Accordo delle parti sulla composizione della controversia

1. Le parti, qualora - prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro - si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta alla Corte, chiedendo che sia posto termine al procedimento.
2. Le parti, qualora - dopo la trasmissione del fascicolo all'arbitro - si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta all'arbitro, dichiarando di esonerarlo dall'obbligo di pronunciare il lodo; l'arbitro ne prende atto e ne informa per iscritto la Corte.
3. Le parti possono chiedere per iscritto all'arbitro di emettere il lodo sulla base delle concordi richieste da esse formulate; l'arbitro, se valuta positivamente tali richieste, redige il progetto di lodo sulla base delle richieste stesse e lo sottopone alla Corte, in conformità dell'articolo 31.

Art. 30 - Lodi parziali e definitivi

1. Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, gli arbitri – sia per i lodi parziali sia per quelli definitivi – deliberano a maggioranza di voti e, se non si forma una maggioranza, il Presidente del collegio decide da solo; la deliberazione ha luogo in conferenza personale, anche videotelefonica.
2. Se le parti, anche durante lo svolgimento del procedimento, lo domandano o vi consentono per iscritto, gli arbitri possono

deliberare per corrispondenza.

3. Gli arbitri pronunciano anche sulle spese di arbitrato e di difesa e, ove non ritengano di compensarle totalmente, stabiliscono in quale proporzione gravano sulle parti e le liquidano in conformità delle determinazioni adottate al riguardo dalla Corte, secondo l'articolo 31.
4. Sia il lodo parziale sia il lodo definitivo sono inappellabili e, con l'accettazione del presente Regolamento, le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso ed impugnazione cui possono rinunciare.

Art. 31 - Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione delle spese

1. Almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per emettere il lodo, l'arbitro trasmette alla Corte il proprio progetto di lodo finale - corredato dei requisiti necessari - nonché ogni altro utile elemento per le determinazioni della Corte sulla liquidazione delle spese.
2. La Corte - tenuto conto della tariffa dei servizi arbitrali e di ogni altro elemento utile - determina l'onorario e le spese dell'arbitro (incluse le spettanze dell'eventuale segretario) ed i diritti amministrativi come pure l'onorario e le spese del consulente nominato dall'arbitro nonché, ove del caso, le spese legali ragionevolmente sostenute dalle parti per la propria difesa.
3. Le determinazioni della Corte sono vincolanti per tutti gli interessati.
4. La Segreteria si assicura che le somme previamente depositate dalle parti siano sufficienti a coprire le spese di arbitrato e, in caso contrario, chiede alle parti le necessarie integrazioni.
5. Sintantoché le parti, od una di esse, non abbiano provveduto al totale versamento all'A.I.A. delle somme richieste, la Corte può sospendere la restituzione del progetto di lodo all'arbitro.

Art. 32 - Spese di arbitrato; loro determinazione in caso di anticipata estinzione del procedimento

1. Qualora la chiusura del procedimento abbia luogo per qualsiasi causa prima della pronuncia del lodo, la determinazione e la ripartizione fra le parti delle spese sono fatte dalla Corte, tenuto

conto degli elementi e delle proposte sottoposte dall'arbitro.

2. Le anzidette determinazioni sono vincolanti per le parti e per l'arbitro.

Art 33 - Responsabilità delle parti e funzione dell'A.I.A. in materia di spese di arbitrato

1. Le spese di arbitrato sono dovute in solido dalle parti.
2. L'A.I.A. - per quanto riguarda i pagamenti da essa effettuati agli arbitri, ai conciliatori, arbitratori e consulenti tecnici, come pure all'eventuale segretario di cui questi dovessero servirsi - svolge funzioni di mera tesoreria ed opera in nome e per conto delle parti.

Art. 34 - Redazione e comunicazione del lodo

1. L'arbitro, ricevuto in restituzione il progetto di lodo, lo completa con la liquidazione delle spese in conformità delle determinazioni della Corte, lo redige in tanti originali quante sono le parti più uno e lo sottoscrive. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio possono avvenire in date e in luoghi diversi ed anche all'estero e devono essere accompagnate dalla data in cui sono apposte.
2. Qualora il lodo sia sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri deve essere dichiarato che la minoranza non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo; nel caso in cui il Presidente del collegio decida da solo, deve darne atto nell'apporre la propria firma precisando se gli arbitri non abbiano voluto o non abbiano potuto sottoscrivere il lodo.
3. Il lodo, in originale, deve essere consegnato dall'arbitro a ciascuna parte entro dieci giorni dalla (ultima) sottoscrizione, contro ricevuta o anche mediante spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno; la ricevuta va inviata alla Segreteria non appena possibile. L'arbitro deve, senza indugio, depositare un originale del lodo presso la Segreteria.
4. Copie del lodo, con la dichiarazione di conformità all'originale, possono essere rilasciate dalla Segreteria alle parti, su loro richiesta ed a loro spese.

Art. 35 - Custodia degli atti processuali

1. Esaurito il procedimento – e fatte salve le esigenze determinate dall'applicazione dell'articolo 36 – l'arbitro trasmette il fascicolo alla Segreteria.
2. La Segreteria, su richiesta delle parti, da effettuarsi entro tre mesi dal ricevimento del lodo, provvede a restituire alle stesse gli atti depositati da ciascuna di esse nel corso del procedimento e che le siano stati restituiti dall'arbitro.
3. Il fascicolo d'ufficio resta in custodia presso la Segreteria per cinque anni.

Art. 36 - Correzione ed integrazione del lodo

1. Entro due mesi dalla comunicazione del lodo alle parti, la Corte, d'ufficio o su richiesta di parte o dell'arbitro, può incaricare l'arbitro di avviare un procedimento per rimediare ad eventuali omissioni ovvero errori materiali o di calcolo, di cui il lodo appaia affetto.
2. L'arbitro, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, procede sollecitamente all'esame della richiesta di correzione, eventualmente svolgendo l'attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. Se ritiene di accoglierla, in tutto o in parte, invita le parti e la Segreteria a restituirgli senza indugio il testo originale del lodo e trasmette, al più presto, il progetto della decisione alla Corte ai fini della determinazione delle spese.
4. Ricevuti tutti gli esemplari, l'arbitro effettua la integrazione o correzione mediante scritturazione, in calce, di una postilla sottoscritta e datata, con l'indicazione del luogo o del modo in cui è stata deliberata, e provvede alla comunicazione del lodo corretto alle parti ed alla Segreteria; ove non riesca a raccogliere tutti gli originali, l'arbitro redige nuovamente il lodo con l'integrazione o correzione decisa, precisando che il lodo integrato o corretto sostituisce quello precedentemente emesso, e dà sollecita comunicazione alle parti ed alla Segreteria del lodo integrato e corretto, nelle forme dell'articolo 34.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 30 e 34.

Art. 37 - Obbligo di osservanza e di riservatezza

Accettando l'incarico, l'arbitro, l'arbitratore, il perito ed il conciliatore assumono l'obbligo di osservare il presente Regolamento e si impegnano alla riservatezza per quanto riguarda lo svolgimento e l'esito del procedimento. Gli stessi obblighi assumono le parti e coloro che intervengono nel procedimento quali ausiliari, di ciò informati all'atto della nomina.

Art. 38 - Regola generale

In ogni caso non previsto dal Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso.

Art. 39 - Entrata in vigore e modificazione del Regolamento e della tariffa

1. Il presente Regolamento e la tariffa dei servizi arbitrali allegata entrano in vigore il 30 settembre 1994.

Gli arbitrati in corso a tale data restano soggetti alle norme ed alla tariffa precedentemente in vigore, salvo contrario accordo delle parti e dell'arbitro e comunque fatta eccezione per il secondo comma dell'articolo 16 del Regolamento del 1985.

2. L'A.I.A. è libera di modificare il presente Regolamento e la tariffa allegata.

TARIFFA DEI SERVIZI ARBITRALI AIA (*) (in vigore dal 1° gennaio 1997)
applicabile per i Regolamenti nazionale e internazionale

Diritti di registrazione: € 154,94 (L. 300.000) **Diritti d'intervento:** € 516,46 (L. 1.000.000)

<i>Valore della lite (**)</i>		Diritti amministrativi		<i>Ammontare dei diritti</i>	
fino	a	€	€		
		25.822,84 (L. 50.000.000)	258,23 (L. 500.000)		
da € 25.822,85 (L. 50.000.001)	a	51.645,69 (L. 100.000.000)	258,23 (L. 500.000)	+1,5%	sull'eccedenza di € 25.822,84 (L. 50.000.000)
da € 51.645,70 (L. 100.000.001)	a	103.291,38 (L. 200.000.000)	645,57 (L. 1.250.000)	+ 1%	sull'eccedenza di € 51.645,69 (L. 100.000.000)
da € 103.291,39 (L. 200.000.001)	a	258.228,45 (L. 500.000.000)	1.162,03 (L. 2.250.000)	+ 0,8%	sull'eccedenza di € 103.291,38 (L. 200.000.000)
da € 258.228,46 (L. 500.000.001)	a	516.456,90 (L. 1.000.000.000)	2.401,52 (L. 4.650.000)	+0,6%	sull'eccedenza di € 258.228,45 (L. 500.000.000)
da € 516.456,91 (L. 1.000.000.001)	a	2.582.284,50 (L. 5.000.000.000)	3.950,90 (L. 7.650.000)	+ 0,3%	sull'eccedenza di € 516.456,90 (L. 1.000.000.000)
da € 2.582.284,51 (L. 5.000.000.001)	a	5.164.568,99 (L. 10.000.000.000)	10.148,8 (L. 19.650.000)	+ 0,1%	sull'eccedenza di € 2.582.284,50 (L. 5.000.000.000)
da € 5.164.569,00 (L. 10.000.000.001)	a	25.822.844,95 (L. 50.000.000.000)	12.730,6 (L. 24.650.000)	+ 0,05%	sull'eccedenza di € 5.164.568,99 (L. 10.000.000.000)
da € 25.822.844,96 (L. 50.000.000.001)	a	51.645.689,91 (L. 100.000.000.000)	23.59,80 (L. 44.650.000)	+ 0,03%	sull'eccedenza di € 25.822.844,95 (L. 50.000.000.000)
oltre € 51.645.689,91 (L. 100.000.000.000)			30.806,65 (L. 59.650.000)	+ 0,01%	sull'eccedenza di € 51.645.689,91 (L. 100.000.000.000)

Onorari dell'arbitro

<i>Valore della lite (**)</i>		<i>minimo</i>		<i>massimo</i>		<i>Ammontare degli onorari</i>	
fino	a	€	€	€	€		
		25.822,84 (L. 50.000.000)	516,46 (L. 1.000.000)		6%		
da € 25.822,85 (L. 50.000.001)	a	51.645,69 (L. 100.000.000)	516,46 + 2% (L. 1.000.000)	1.549,37 + 5% (L. 3.000.000)	5%	sull'eccedenza di € 25.822,84 (L. 50.000.000)	
da € 51.645,70 (L. 100.000.001)	a	103.291,38 (L. 200.000.000)	1.032,91 + 1,5% (L. 2.000.000)	2.840,51 + 4% (L. 5.500.000)	4%	sull'eccedenza di € 51.645,69 (L. 100.000.000)	
da € 103.291,39 (L. 200.000.001)	a	258.228,45 (L. 500.000.000)	1.807,60 + 1% (L. 3.500.000)	4.906,34 + 3% (L. 9.500.000)	3%	sull'eccedenza di € 103.291,38 (L. 200.000.000)	
da € 258.228,46 (L. 500.000.001)	a	516.456,90 (L. 1.000.000.000)	3.356,97 + 0,8% (L. 6.500.000)	9.554,45 + 2% (L. 18.500.000)	2%	sull'eccedenza di € 258.228,45 (L. 500.000.000)	
da € 516.456,91 (L. 1.000.000.001)	a	2.582.284,50 (L. 5.000.000.000)	5.422,80 + 0,3% (L. 10.500.000)	14.719,02 + 1% (L. 28.500.000)	1%	sull'eccedenza di € 516.456,90 (L. 1.000.000.000)	
da € 2.582.284,51 (L. 5.000.000.001)	a	5.164.568,99 (L. 10.000.000.000)	11.620,28 + 0,1% (L. 22.500.000)	35.377,30 + 0,8% (L. 68.500.000)	0,8%	sull'eccedenza di € 2.582.284,50 (L. 5.000.000.000)	
da € 5.164.569,00 (L. 10.000.000.001)	a	25.822.844,95 (L. 50.000.000.000)	14.202,56 + 0,05% (L. 27.500.000)	56.035,57 + 0,3% (L. 108.500.000)	0,3%	sull'eccedenza di € 5.164.568,99 (L. 10.000.000.000)	
da € 25.822.844,96 (L. 50.000.000.001)	a	51.645.689,91 (L. 100.000.000.000)	24.531,70 + 0,02% (L. 47.500.000)	118.010,40 + 0,1% (L. 228.500.000)	0,1%	sull'eccedenza di € 25.822.844,95 (L. 50.000.000.000)	
oltre € 51.645.689,91			29.696,27 + 0,01%	143.833,25 + 0,01%	0,01%	sull'eccedenza di € 51.645.689,91	

(L. 100.000.000.000)

(L. 57.500.000)

(L. 278.500.000)

(L. 100.000.000.000)

Relativamente ai procedimenti affidati ad un Collegio, la Corte può moltiplicare l'ammontare degli onorari per un arbitro, determinato in base alla tariffa surriportata, fino ad un massimo corrispondente al numero degli arbitri.

In presenza di norme di legge in materia, di natura inderogabile, l'onorario degli arbitri verrà determinato in conformità delle norme stesse.

() I versamenti possono essere effettuati a mezzo assegno circolare o di conto corrente bancario intestato all'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO o mediante bonifico sul c/c n. 3338280100 (Abi 03069, Cab 05077, Cin H) presso la Filiale 4828 della INTESA SANPAOLO Spa, V.le Parioli 16/E - 00197 Roma.*

*(**) Il valore della lite si desume dalla domanda di arbitrato e dall'eventuale domanda riconvenzionale; in caso di valore indeterminato, la Segreteria della Corte fissa provvisoriamente l'ammontare del deposito previsto dall'Art. 11 del Regolamento, sulla base di un valore di lire 50 milioni (€ 25.822,84).*